

DELIBERAZIONE 4 APRILE 2023

142/2023/R/EEL

AGGIORNAMENTO DEL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT (TIS) E DEL TESTO INTEGRATO MISURA ELETTRICA (TIME) IN ESITO ALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 109/2021/R/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1245^a riunione del 4 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 gennaio 2020;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com, e in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2015/R/eel), recante il Codice di rete tipo per il trasporto dell’energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo o Codice), limitatamente agli aspetti relativi alle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio, e, in particolare, il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 422/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, e il relativo Quadro Strategico 2019-2021;
- il parere dell’Autorità 26 settembre 2019, 394/2019/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 479/2019/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 560/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e il relativo Quadro Strategico 2022-2025;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 285/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 ottobre 2022, 472/2022/R/eel;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e,

in particolare il relativo Allegato A.78, recante “Algoritmi di misura per il calcolo dell’energia immessa negativa” (di seguito: Allegato A.78);

- la comunicazione del 31 marzo 2023, prot. Autorità 0021813 del 31 marzo 2023, trasmessa da Acquirente Unico, in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato all’Autorità (di seguito: comunicazione del 31 marzo 2023).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e dell’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’AU, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- le disposizioni previste dalla legge 27/12 in tema di dati contenuti nel SII prevedono che il SII raccolga anche i dati relativi alle misure dei consumi di energia elettrica e che l’Autorità adegui i propri provvedimenti in materia, in modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal SII.

CONSIDERATO CHE:

- il TIME, tra le altre cose, disciplina gli obblighi e le tempistiche di messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica; in particolare, l’articolo 23 del TIME stabilisce che:
 - a) con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, il soggetto che eroga il servizio di misura metta a disposizione del SII i dati di misura, con frequenza giornaliera, secondo tempistiche coerenti con i livelli attesi di performance definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel e che a sua volta il SII li metta a disposizione di ciascun utente del trasporto per tutti i punti di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura;
 - b) con riferimento ai punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS diversi dai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G, il soggetto che eroga il servizio di misura metta a disposizione del SII i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono e che il SII a sua volta, contestualmente, li metta a disposizione di ciascun utente del trasporto;
- il TIS disciplina le modalità per l’espletamento, da parte di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del *settlement* mensile che comprende, tra l’altro, l’aggregazione delle

misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica e definisce i correlati obblighi informativi a carico delle imprese distributrici, di Terna e del SII;

- ai sensi di quanto previsto al precedente punto, l'articolo 12 del TIS stabilisce in particolare che:
 - ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo, Terna aggrega i dati di misura dei prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria e nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria ad essa comunicati dal SII;
 - il SII aggrega e comunica a Terna i dati di misura dei prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria distinti per area di riferimento secondo le tempistiche previste dall'articolo 38bis del TIS, nell'ambito del *settlement* mensile, ovvero secondo le tempistiche di cui all'articolo 71bis del TIS per le sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità con la deliberazione 109/2021/R/eel ha definito le modalità di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso dell'energia elettrica prelevata dai servizi ausiliari e/o dai sistemi di accumulo funzionale a consentire la successiva immissione in rete prevedendo, tra l'altro, che, su istanza del produttore ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA, l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, indipendentemente dal tipo di configurazione impiantistica presente a valle del punto di connessione (impianto di produzione *stand alone*, sistema di accumulo *stand alone*, sistemi semplici di produzione e consumo con eventuale presenza anche di sistemi di accumulo) non sia più associata ad una unità di consumo, ma sia trattata come energia elettrica immessa negativa (di seguito: EIN) ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento e conseguentemente che:
 - sia associata al profilo di immissione della corrispondente unità di produzione (UP_{SA} nel caso di energia elettrica prelevata per l'alimentazione dei servizi ausiliari; assetto negativo dell'UP accumulo nel caso di energia elettrica prelevata per il funzionamento in assorbimento dei sistemi di accumulo);
 - non sia più necessario attivare i relativi contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo;
 - sia valorizzata al prezzo zonale orario e non più al prezzo unico nazionale (PUN) e che ad essa non siano applicati i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema normalmente applicati all'energia elettrica prelevata;
- la medesima deliberazione 109/2021/R/eel stabilisce che il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, in coordinamento con il gestore della rete cui la configurazione impiantistica è connessa (se diverso), definisca gli algoritmi funzionali alla quantificazione della EIN sulla base dei principi e dei criteri definiti

da Terna in un apposito allegato al Codice di rete che la stessa avrebbe dovuto, previa consultazione pubblica, sottoporre all'approvazione dell'Autorità (punto 10. della medesima deliberazione 109/2021/R/eel);

- con la deliberazione 285/2022/R/eel l'Autorità ha approvato l'Allegato A.78 al Codice di rete predisposto da Terna ai sensi delle disposizioni precedentemente richiamate e ha apportato alcune modifiche alla deliberazione 109/2021/R/eel funzionali ad uniformare l'iter di accesso alla nuova regolazione;
- ai sensi dell'Allegato A.78, sono individuate quattro tipologie di configurazioni impiantistiche (A, B, C e D) che possono accedere alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel e rispetto alle quali sono definiti i richiamati algoritmi per il calcolo della EIN; per quel che più rileva, gli algoritmi assumono:
 - nel caso di configurazioni con unità di produzione e/o sistemi di accumulo e unità di consumo (corrispondenti alle tipologie B, C, e D), che l'energia elettrica prelevata associata all'unità di consumo facente parte della configurazione è pari alla differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete e il valore assoluto dell'EIN;
 - per le configurazioni impiantistiche con unità di consumo, sistema di accumulo ed eventualmente unità di produzione (corrispondenti alle configurazioni impiantistiche di tipo C e D), l'utilizzo, per calcolare la EIN, di un coefficiente di partizione C_p determinato a partire dagli effettivi valori di misura relativi al mese m di riferimento (C_p), non essendo possibile valorizzare l'EIN direttamente in ragione dello sfasamento temporale tra le fasi di assorbimento e rilascio del sistema di accumulo; l'EIN in tali casi per ciascun periodo t (il quarto d'ora o , ove non disponibile, l'ora) è pari all'energia elettrica prelevata dalla rete dall'accumulo moltiplicata per il suddetto C_p .

CONSIDERATO CHE:

- le disposizioni introdotte dalla deliberazione 109/2021/R/eel e gli algoritmi dell'Allegato A.78 comportano, per quelle configurazioni impiantistiche con unità di produzione e unità di consumo o unità di produzione e/o sistema di accumulo e unità di consumo connesse alla rete per il tramite del medesimo punto di connessione (le configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D individuate nel richiamato Allegato A.78) la necessità di veicolare nell'ambito degli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura tutte le grandezze necessarie ad effettuare correttamente la determinazione delle partite fisiche inerenti a tale punto di connessione, per la fatturazione del venditore al cliente finale sia per quella relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento;
- a tal fine, con la richiamata deliberazione 285/2022/R/eel, l'Autorità ha anche:
 - stabilito che Terna e il SII, coordinandosi con i gestori di rete, definiscano i flussi informativi che devono scambiare tra loro (Terna, SII e imprese distributrici), con i produttori e con gli utenti del dispacciamento per la piena implementazione di quanto previsto dalla deliberazione 109/2021/R/eel e dalla medesima deliberazione 285/2022/R/eel;

- precisato che, ai fini dell'applicazione del TIS e dell'ulteriore regolazione vigente, l'energia elettrica immessa negativa dovrà essere trattata a tutti gli effetti come un'immissione di energia elettrica in rete e non come un prelievo;
- confermato, ai fini della determinazione della EIN nelle configurazioni caratterizzate dalla contestuale presenza di unità di consumo e accumuli (configurazioni impiantistiche di tipo C e D dell'Allegato A.78) l'utilizzo di un C_p determinato a partire dagli effettivi valori di misura relativi al mese m di riferimento, rimandando a successivi approfondimenti e provvedimenti la valutazione della revisione della durata mensile dell'intervallo temporale per la quantificazione dell'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo funzionale a consentire la successiva immissione in rete, di cui al punto 5. della deliberazione 109/2021/R/eel, che renda ancor di più semplice prevedibilità il C_p e, al tempo stesso, sia più compatibile con la messa a disposizione giornaliera dei dati di misura orari dei misuratori 2G, evitando di dover ricorrere a successivi ricalcoli e conseguenti rettifiche dei dati già comunicati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 31 marzo 2023 il Gestore del SII ha rappresentato all'Autorità quanto emerso dai tavoli di lavoro che, ai sensi del punto 10. della deliberazione 285/2022/R/eel, Terna e il SII hanno avviato, coordinandosi con le imprese distributrici, al fine di definire i flussi informativi per la piena implementazione di quanto previsto dalle deliberazioni 109/2021/R/eel e 285/2022/R/eel;
- in esito alle interazioni tra Terna e il SII previste ai sensi di quanto stabilito dal punto 10. della deliberazione 285/2022/R/eel, nell'ambito delle quali il Gestore del SII ha anche predisposto e consultato le specifiche tecniche funzionali all'implementazione dei nuovi tracciati contenenti i dati di misura della EIN, è emersa l'esigenza di prevedere che:
 - la determinazione dell'energia elettrica prelevata netta (intesa come la differenza tra l'energia elettrica complessivamente prelevata e il valore assoluto della EIN) sia effettuata dal SII a valle della messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei richiamati dati di misura della EIN;
 - nelle configurazioni previste dall'Allegato A.78 in cui unità di consumo e accumuli sono presenti insieme (configurazioni impiantistiche di tipo C e D dell'Allegato A.78) e per le quali, pertanto, ai fini del calcolo della EIN è necessario ricorrere all'applicazione del richiamato coefficiente C_p , al fine di rispettare le prestazioni di telelettura massiva stabilite dalla deliberazione 87/2016/R/eel, nel caso sia installato un misuratore 2G messo a regime, l'impresa distributtrice invii al SII:
 - a) con cadenza giornaliera, i dati di misura della EIN, determinata utilizzando un C_p stimato sulla base delle misure effettive nel mese precedente ($m-1$);

- b) con cadenza mensile, nel mese $m+1$, i dati di misura della EIN relativa all'intero mese m , determinati utilizzando per il calcolo del C_p le misure effettive del medesimo mese m qualora disponibili;
- per il primo mese di applicazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel ad una configurazione impiantistica di tipo C o D dell'Allegato A.78, l'impresa distributrice utilizzi come $C_{p_{m-1}}$ un valore convenzionale basato sui C_p medi delle altre configurazioni con accumulo in esercizio ovvero concordato con il titolare della configurazione che accede alla predetta disciplina;
- per i primissimi giorni del mese m , qualora il $C_{p_{m-1}}$ non sia ancora stato calcolato, l'impresa distributrice utilizzi il C_p del mese $m-2$ ($C_{p_{m-2}}$);
- ulteriori esigenze emerse sono state manifestate da Terna, ai fini del *settlement*, e riguardano:
 - la necessità di disporre, ai sensi dell'articolo 12 del TIS, dei dati aggregati dei prelievi di energia elettrica relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria per area di riferimento già determinati al netto dei relativi valori della EIN;
 - la possibilità di poter verificare e monitorare la congruenza tra i dati di misura dell'EIN inviati dalle imprese distributrici in relazione a ciascun punto di immissione e i dati dell'EIN trasmessi al SII in relazione a ciascun punto di prelievo e immissione ai fini della determinazione dell'energia prelevata netta e dell'aggregazione delle misure;
 - la necessità, al fine di garantire una gestione ordinata dell'accesso alla disciplina della deliberazione 109/2021/R/eel da parte degli utenti del dispacciamento, di integrare il corredo dei dati del RCU associato a ciascun punto di prelievo con l'informazione relativa all'applicazione di tale nuova disciplina e alla tipologia di configurazione impiantistica di cui all'Allegato A.78 e di poter ricevere dal SII, in relazione alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D e al fine di assicurare l'allineamento delle proprie anagrafiche con quelle nella disponibilità del SII e delle imprese distributrici, un flusso di aggiornamento dei POD associati con le relative informazioni di interesse;
- Terna, inoltre, ha reso note all'Autorità le modalità con cui, di concerto con il SII e le imprese distributrici, intende comunicare alle imprese distributrici i punti di prelievo associati a configurazioni impiantistiche di tipo A connesse alla rete di trasmissione nazionale (punti di connessione di sola immissione) per i quali si è concluso il processo di abilitazione alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel. Ciò affinché i distributori comunichino tali informazioni al SII e il punto di prelievo venga disattivato dal SII nel registro delle unità di consumo;
- infine, nell'ambito della consultazione delle Specifiche Tecniche del Gestore del SII alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di completare, lato venditori, la disciplina relativa alle modalità di fatturazione del prelievo netto e di esposizione in bolletta dell'energia immessa negativa.

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO:

- alla luce delle suddette considerazioni e degli esiti delle attività svolte da Terna e dal SII ai sensi di quanto previsto al punto 10. della deliberazione 285/2022/R/eel, coordinare l'articolo 12 del TIS e le disposizioni in materia di messa a disposizione dei dati di misura disciplinate dal TIME con le disposizioni introdotte dalla deliberazione 109/2021/R/eel;
- prevedere, in particolare, che le imprese distributrici inviino al SII, in aggiunta ai dati di misura relativi all'energia elettrica complessivamente prelevata per il tramite di ciascun punto di connessione alla rete, i dati della EIN determinati ai sensi della richiamata deliberazione 109/2021/R/eel e degli algoritmi dell'Allegato A.78 e aggregati per singolo punto di connessione, coerentemente con le disposizioni in materia di messa a disposizione dei dati di misura disciplinate all'articolo 23 del TIME ed entro i termini ivi stabiliti in relazione alla tipologia di misuratore orario installato presso il punto di connessione;
- in particolare, nel caso di punti di connessione trattati orari ai sensi del TIS attraverso i quali avvengono prelievi ed immissioni finalizzati all'alimentazione di una configurazione impiantistica di tipo B, C o D dell'Allegato A.78, le imprese distributrici (tale attività andrà svolta anche in relazione agli eventuali punti di prelievo – POD sulla Rete di Trasmissione Nazionale) dovranno mettere a disposizione del SII due differenti dati di misura:
 - i dati relativi all'energia elettrica complessivamente prelevata tramite il singolo punto di connessione (dati di prelievo relativi al misuratore M1 installato sul punto di connessione);
 - i dati relativi all'EIN complessivamente prelevata per il tramite del punto di connessione al fine di alimentare i servizi ausiliari di generazione e i sistemi di accumulo (EIN aggregata per POD: questo dato è, quindi, frutto della sommatoria delle EIN relative alle singole UP_{SA} e ai singoli assetti negativi dei sistemi di accumulo che insistono sullo stesso punto di connessione e che sono calcolate mediante l'utilizzo degli algoritmi redatti dal responsabile della gestione dei dati di misura ai sensi dell'Allegato A.78);
- che i dati della EIN aggregata per POD (EIN_{POD}) siano messi a disposizione del SII con la stessa frequenza dei dati di misura periodici di cui all'articolo 23 del TIME, e che pertanto:
 - laddove il misuratore M1 sia un misuratore 2G sia previsto l'invio con frequenza giornaliera dei dati della EIN_{POD} , secondo tempistiche coerenti con i livelli attesi di performance definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel (EIN_{POD} giornalieri);
 - laddove il misuratore M1 sia un misuratore diverso dallo *smart meter* 2G (1G trattato orario o altro misuratore orario) sia previsto l'invio con frequenza mensile dei dati della EIN_{POD} entro il quinto giorno lavorativo del mese $m+1$ (EIN_{POD} mensili);
- al fine di rendere compatibile il calcolo del Cp_m con i dati dell' EIN_{POD} giornalieri, prevedere che in relazione a ciascun mese m e per le sole configurazioni ricadenti nelle configurazioni impiantistiche di tipo C e D:

- l'impresa distributrice, al fine di mettere a disposizione del SII i dati della EIN con frequenza giornaliera (EIN_{POD} giornalieri), utilizzi come coefficiente di partizione il C_p determinato sulla base dei dati di misura effettivi o stimati del mese precedente ($C_{p_{m-1}}$). A tal fine nel flusso periodico di messa a disposizione di tali dati l'impresa distributrice deve dare evidenza che essi sono determinati utilizzando un C_p "in acconto";
- entro il quinto giorno lavorativo del mese $m+1$, l'impresa distributrice, in sostituzione dei dati EIN_{POD} giornalieri determinati in acconto con il $C_{p_{m-1}}$ metta a disposizione del SII i dati della EIN ricalcolati utilizzando il C_{p_m} (C_p determinato sulla base dei dati di misura effettivi o stimati, nel caso di indisponibilità delle misure effettive, relativi al mese m) - dati EIN_{POD} mensili. A tal fine nel flusso periodico di messa a disposizione di tali dati l'impresa distributrice deve dare evidenza che essi sono determinati utilizzando un C_p risultante dalle misure effettive o stimate del mese m ;
- prevedere che la determinazione dell'energia elettrica prelevata netta in relazione a ciascun punto di connessione relativo alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 sia effettuata dal SII a valle della messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei dati di misura dell'energia elettrica complessivamente prelevata (dati di prelievo relativi al misuratore M1 installato sul punto di connessione) e dei dati di misura dell' EIN_{POD} mensili e che, in esito a tale determinazione, il SII metta a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati dell'energia elettrica prelevata netta risultanti, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati dell'energia elettrica complessivamente prelevata e dell' EIN_{POD} mensili;
- prevedere che, in deroga a quanto sopra previsto e comunque non oltre la competenza di giugno 2024 il SII metta a disposizione degli utenti del trasporto l'energia prelevata netta relativa a ciascun punto di prelievo di propria competenza entro il sestultimo giorno del mese $m+1$;
- prevedere, nell'ambito degli obblighi informativi del *settlement*, che il SII:
 - ai fini dell'attività di aggregazione delle misure, utilizzi, per i punti di prelievo afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel e per i quali risulta trasmessa l'EIN ai sensi dell'articolo 23 del TIME, i dati dell'energia elettrica prelevata netta definita ai sensi del medesimo TIME;
 - invii a Terna i dati della EIN_{POD} aggregati per impresa distributrice (sia essa sottesa o di riferimento), affinché Terna possa verificare e monitorare la congruenza tra i dati di misura dell'EIN ricevuti dalle imprese distributrici per ciascuna unità di produzione e i dati che le medesime imprese distributrici hanno trasmesso al SII ai fini dell'attività di aggregazione;
- prevedere che, per il primo mese di applicazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel ad una configurazione di Tipologia C o D, il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura utilizzi come $C_{p_{m-1}}$ un valore convenzionale basato sui C_p medi delle altre configurazioni con accumulo in

esercizio ovvero concordato con il titolare della configurazione che accede alla predetta disciplina;

- prevedere che, per i primissimi giorni del mese m , qualora il $C_{p_{m-1}}$ non sia ancora stato calcolato, l'impresa distributrice utilizzi il $C_{p_{m-2}}$;
- dare mandato al SII di integrare nel RCU il corredo informativo dei punti di prelievo al fine di inserire i dati funzionali a segnalare l'applicazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel e il tipo di configurazione impiantistica ai sensi dell'Allegato A.78 e di definire, di concerto con Terna e in modo da assicurare l'allineamento delle anagrafiche di Terna con quelle nella disponibilità del SII e delle imprese distributrici, un flusso di aggiornamento dei POD associati con le relative informazioni di interesse;
- al fine di permettere al Gestore del SII, a Terna e alle imprese distributrici di effettuare gli opportuni sviluppi, prevedere che la gestione dei dati EIN_{POD} giornalieri e mensili da parte del SII e le conseguenti attività funzionali alla gestione del prelievo netto ai fini del *settlement*, nonché le attività funzionali a modificare il corredo informativo del RCU e a metterlo a disposizione anche di Terna per quanto di propria competenza decorrano dalla competenza di gennaio 2024;
- al fine di permettere al Gestore del SII di effettuare gli opportuni sviluppi sistemici, prevedere che:
 - l'attività di aggregazione per impresa distributrice (sia essa sottesa o di riferimento) svolta dal SII affinché Terna possa verificare e monitorare la congruenza tra i dati di misura dell'EIN inviati dalle imprese distributrici a Terna per ciascuna unità di produzione e i dati trasmessi al SII ai fini dell'attività di aggregazione, sia implementata a decorrere dalla competenza di aprile 2024;
 - l'attività di messa a disposizione agli utenti del trasporto dei dati relativi all'energia elettrica prelevata netta calcolata dal SII per ciascun punto di prelievo di competenza, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati dell'energia elettrica complessivamente prelevata e dell' EIN_{POD} mensili, decorra non oltre la competenza di giugno 2024;
- considerato il limitato numero delle configurazioni impiantistiche di tipo B, C, D che nel corso del 2023 accederanno alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, nelle more della completa gestione da parte del SII dei dati della EIN e dell'energia prelevata netta e tenendo conto dell'esigenza di semplificare il più possibile l'onere amministrativo a carico delle imprese distributrici, prevedere che fino al 31 dicembre 2023, per le configurazioni di Tipologia B, C e D di cui all'Allegato A.78 del Codice di rete che accedono alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, le imprese distributrici sottese e di riferimento:
 - entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese e relativamente al mese precedente, trasmettano agli utenti del trasporto i dati della EIN di ciascun punto di prelievo di competenza afferente alle richiamate configurazioni impiantistiche;
 - entro il 20 di ciascun mese, aggregino e trasmettano a Terna, per la corretta determinazione dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati orari associati al singolo utente del dispacciamento in prelievo, i dati della EIN del

- mese precedente relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
- prevedere che il SII definisca le modalità e le tempistiche con cui le imprese distributrici inviano, nel 2024, al SII i dati relativi alla EIN per i singoli punti di prelievo afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D di cui all'Allegato A.78 afferenti al 2023;
 - prevedere fino al 31 dicembre 2023, in considerazione del limitato numero di configurazioni impiantistiche di tipo B, C, D che, nei casi di applicazione della disciplina regolatoria di cui alla delibera 109/2021/R/eel, i venditori informino i soli clienti finali interessati delle modalità con cui hanno quantificato l'energia prelevata netta e di aver tenuto conto, ai fini della determinazione dell'energia prelevata netta da fatturare, dell'energia immessa negativa;
 - dare mandato al direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia per i seguiti di competenza relativi all'eventuale revisione e aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 in tema della disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel

DELIBERA

1. di modificare il Testo Integrato Misura Elettrica nei seguenti punti:
 - a) all'articolo 1, comma 1.2, sono inserite le seguenti modifiche:
 - i. dopo la definizione "**Codice di rete**" è inserita la seguente definizione "**Cp**: il coefficiente di partizione di cui all'Allegato A.78 al Codice di rete;";
 - ii. dopo la definizione "**dati di misura**" è inserita la seguente definizione "**EIN**: "l'energia elettrica immessa negativa definita ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e quantificata ai sensi dell'Allegato A.78 al Codice di rete;";
 - iii. dopo la definizione "**EIN**" è inserita la seguente definizione "**Energia elettrica prelevata netta**: per le configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza di unità di produzione e/o sistemi di accumulo e unità di consumo individuate ai sensi dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, è la differenza tra l'energia elettrica prelevata dalla rete al punto di connessione principale e il valore assoluto della EIN;";
 - b) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 14bis *Determinazione della EIN*

- 14bis.1 Con riferimento alle configurazioni ricadenti nelle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel,

il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a determinare i dati della EIN con tempistiche tali da ottemperare agli obblighi di messa a disposizione di cui agli articoli 22 e 23.

14bis.2 In relazione ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, al fine degli obblighi di messa a disposizione di cui al comma 23.3, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura considera, per la determinazione e messa a disposizione dei dati della EIN con frequenza giornaliera, un C_p calcolato sulla base delle misure effettive del mese precedente ($C_{p_{m-1}}$).

14bis.3 Ai fini di quanto disposto dal comma 14bis.2, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura:

- per il primo mese di applicazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, utilizza come $C_{p_{m-1}}$ un valore convenzionale basato sui C_p medi delle altre configurazioni con accumulo in esercizio ovvero concordato con il titolare della configurazione che accede alla suddetta disciplina;
- per i primissimi giorni del mese m , qualora il $C_{p_{m-1}}$ non sia ancora stato calcolato, utilizza il C_p relativo al mese $m-2$ ($C_{p_{m-2}}$).”;

c) l’articolo 22 è modificato come segue:

- i. al comma 22.1, la parola “stimati” è sostituita dalle parole “stimati, nonché, ove previsto, i dati della EIN”;
- ii. al comma 22.3, la parola “comunicati” è sostituita dalle parole “comunicati, nonché, ove previsto, i conseguenti dati dell’EIN rettificati”;

d) l’Articolo 23 è modificato come segue:

- i. al comma 23.1, lettera a), dopo le parole “dati di misura” sono inserite le parole “, nonché, ove previsto, i dati della EIN”;
- ii. al comma 23.1, lettera b), dopo le parole “lettera a)” sono inserite le parole “, nonché dell’energia elettrica prelevata netta”;
- iii. al comma 23.3, lettera a), dopo le parole “dati di misura,” sono inserite le parole “nonché, ove previsto, i dati della EIN”;
- iv. al comma 23.3, lettera b), dopo le parole “dati di misura” sono inserite le parole “, nonché i dati della EIN, ivi inclusi quelli rideterminati ai sensi del comma 23.4bis,”;
- v. al comma 23.4, lettera a), dopo le parole “dati di misura” sono inserite le parole “, nonché, ove previsto, i dati della EIN”;
- vi. al comma 23.4 lettera b), dopo le parole “dati di misura” sono inserite le parole “, nonché i dati della EIN”;
- vii. dopo il comma 23.4 sono inseriti i seguenti commi:

“23.4bis Nel caso delle configurazioni impiantistiche di tipo C e D dell’Allegato A.78 al Codice di rete, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, in sostituzione dei dati dell’EIN messi a disposizione con frequenza giornaliera ai sensi del comma 23.3, mette a disposizione del SII, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i

dati si riferiscono, i dati della EIN ricalcolati utilizzando il C_{p_m} determinato ai sensi dell'Articolo 14bis.

23.4ter Con riferimento ai punti di misura trattati orari che accedono alla disciplina prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati dell'energia elettrica prelevata netta risultante:

- nel solo caso delle configurazioni impiantistiche di tipo B dell'Allegato A.78 al Codice di rete per le quali non si applicano i commi 23.4 e 23.4bis, tempestivamente e comunque non oltre l'ultima data tra l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono e il terzo giorno lavorativo dalla ricezione dei dati dell'energia elettrica complessivamente prelevata e dell'EIN di cui al comma 23.3, ovvero tempestivamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo dalla ricezione dei relativi dati rettificati ai sensi dei commi 23.8 e 23.9;
- in tutti gli altri casi, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei dati dell'energia elettrica complessivamente prelevata e dell'EIN di cui ai commi 23.4 e 23.4bis, ovvero tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione dei relativi dati rettificati ai sensi dei commi 23.8 e 23.9.

23.4quater In deroga a quanto previsto al comma 23.4ter e comunque non oltre la competenza di giugno 2024, il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati dell'energia elettrica prelevata netta risultante relativi a ciascun punto di prelievo di propria competenza, entro e non oltre il sestultimo giorno del mese $m+1$.”;

viii. ai commi 23.8 e 23.9 le parole “commi 23.4, 23.5 e 23.6” sono sostituite dalle parole “commi 23.4, 23.4bis, 23.5 e 23.6”;

2. di modificare il Testo Integrato *Settlement* nei seguenti punti:

a) all'articolo 1 sono introdotte le seguenti modifiche:

- i. dopo la definizione “**decade**” è inserita la seguente definizione “**EIN**: è l'energia elettrica immessa negativa definita ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e quantificata ai sensi dell'Allegato A.78 al Codice di rete;”;
- ii. dopo la definizione “**deliberazione ARG/elt 98/11**” è inserita la seguente definizione “**deliberazione 109/2021/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel;”;

b) all'articolo 12, il comma 12.7 è sostituito dal seguente:

“12.7 Ai fini dell'aggregazione dei prelievi di energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente, distinta per area di riferimento, comunicata ai sensi dell'Articolo 38bis rispettivamente agli utenti del dispacciamento, a Terna e alle imprese distributrici di riferimento, il SII considera:

- a) per i punti di prelievo afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel e per i quali risultano trasmessi i dati dell'EIN ai sensi dell'articolo 23 del TIME, i dati dell'energia elettrica prelevata netta definita ai sensi del medesimo TIME;
 - b) i dati messi a disposizione dalle imprese distributrici ai sensi del comma 36.1 lettera a), pervenuti entro le ore 24 del terzo giorno lavorativo antecedente al giorno 16 del mese successivo al mese a cui i dati si riferiscono.”;
 - c) all'articolo 36, comma 36.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - “a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria nonché della EIN, ai sensi e secondo le tempistiche previste dai commi 23.3, 23.4 e 23.4bis del TIME”;
 - d) all'articolo 38bis, comma 38bis.2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
 - “d) per i punti di prelievo afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, i dati dell'EIN definita ai sensi del TIME aggregati per impresa distributtrice.”;
 - e) all'articolo 41, comma 41.1, lettera c), le parole “commi 23.3 e 23.4 del TIME” sono sostituite dalle parole “commi 23.3, 23.4 e 23.4bis del TIME”;
3. di prevedere che, in relazione alle configurazioni impiantistiche di tipo C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, il gestore di rete, nell'ambito dell'iter funzionale all'accesso della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, renda noto al titolare del sistema di accumulo che accede alla predetta disciplina il valore del coefficiente C_p determinato ai sensi dell'articolo 14bis del TIME e applicato nel primo mese di applicazione della predetta disciplina;
 4. di dare mandato al SII di:
 - introdurre nel RCU le necessarie modifiche al corredo informativo dei punti di prelievo al fine di inserire le informazioni funzionali a segnalare la presenza dell'applicazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel e il tipo di configurazione impiantistica ai sensi dell'Allegato A.78;
 - di definire, di concerto con Terna, in relazione alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D, un flusso verso Terna di aggiornamento dei POD associati con le relative informazioni necessarie;
 5. di prevedere che le modifiche al TIME e al TIS di cui al punto 2, lettere a), b), c) e e) nonché le modifiche di cui al punto 4, abbiano effetti a decorrere dalla competenza di gennaio 2024;
 6. di prevedere che le modifiche al TIS di cui al punto 2, lettera d) abbiano effetti a decorrere dall'attività di aggregazione ai fini del *settlement* dei dati di competenza di aprile 2024;
 7. di prevedere che, fino al 31 dicembre 2023, nelle more della completa gestione nell'ambito del SII dei dati della EIN e dell'energia elettrica prelevata netta per le

configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D che accedono alla disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/eel, le imprese distributrici sottese e di riferimento:

- entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese e relativamente al mese precedente, trasmettano agli utenti del trasporto e del dispacciamento i dati della EIN di ciascun punto di prelievo di competenza afferente alle richiamate configurazioni impiantistiche;
 - entro il 20 di ciascun mese, aggregino e trasmettano a Terna, per la corretta determinazione dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo trattati orari associati al singolo utente del dispacciamento in prelievo, i dati della EIN del mese precedente relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
8. di prevedere che il SII definisca le modalità e le tempistiche con cui le imprese distributrici inviano nel 2024, al medesimo SII i dati relativi alla EIN per i singoli punti di prelievo afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D di cui all'Allegato A.78 afferenti al 2023;
 9. di prevedere che, fino al 31 dicembre 2023, nei casi di applicazione della disciplina regolatoria di cui alla delibera 109/2021/R/eel, i venditori diano informazione ai soli clienti finali interessati delle modalità con cui hanno quantificato l'energia prelevata netta e di aver tenuto conto, ai fini della determinazione dell'energia prelevata netta da fatturare, dell'energia immessa negativa;
 10. di dare mandato al direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia per i seguiti di competenza relativi all'eventuale revisione e aggiornamento della regolazione della Bolletta 2.0 in tema della disciplina regolatoria introdotta dalla deliberazione 109/2021/R/eel;
 11. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad Acquirente Unico S.p.A.;
 12. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini